Codice penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO PRIMO. Dei reati in generale - TITOLO TERZO. Del reato - CAPO PRIMO. Del reato consumato e tentato

Articolo 51

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.